



Comune di Iseo

Provincia di Brescia

Ordinanza n. 1624 del 08/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50, C.4 E 54, C.4 E 4-BIS, D.LGS. 267/2000 – LIMITAZIONE DEGLI ACCESSI AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA RIFIUTI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che “*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*”;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 - 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
 - 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - 1 aprile 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020;
- le seguenti provvedimenti della Regione Lombardia:

- Ordinanza 514 del 21 marzo 2020
- Ordinanza 515 del 22 marzo 2020
- Decreto n. 520 del 1° aprile 2020, recante “*Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, in particolare il punto 11 che dispone : “*che i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l’apertura dei Centri di Raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza*”;

Considerato che:

- nei succitati provvedimenti si dispongono misure di carattere generale al fine di evitare ogni spostamento delle persone sul territorio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- gli stessi provvedimenti pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone, e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevengano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus evitando ogni situazione in cui si possa avere assembramenti di persone e di dover, pertanto disporre, con il presente provvedimento, e fino al termine dell’emergenza sanitaria, la chiusura ai privati cittadini dei Centri di Raccolta Rifiuti comunali di Iseo e della Frazione Clusane, garantendo il servizio pubblico essenziale di raccolta rifiuti tramite la raccolta porta a porta già in essere, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l’emergenza;

Richiamati

- l’art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale “*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)*”
- l’art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
 - c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
 - c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, (...).*

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo dall’affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Iseo e trova applicazione fino a revoca;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale **la chiusura ai privati cittadini dei Centri di Raccolta Rifiuti comunali di Iseo e della Frazione Clusane**, garantendo agli stessi il servizio pubblico essenziale di raccolta rifiuti tramite la raccolta porta a porta già in essere, e **consentendo l'accesso ai Centri di Raccolta Rifiuti unicamente** alle attività economiche, il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza, per il conferimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

di limitare di gli orari di apertura del **Centro di Raccolta Rifiuti di Iseo** ai seguenti orari

lunedì	dalle 8:00 alle 10:00
mercoledì	dalle 8:00 alle 10:00
venerdì	dalle 8:00 alle 10:00

di limitare gli orari di apertura del **Centro di Raccolta Rifiuti ubicato nella Frazione di Clusane** ai seguenti orari:

martedì dalle	dalle 8:00 alle 10:00
giovedì dalle	dalle 8:00 alle 10:00
sabato	dalle 8:00 alle 10:00

RACCOMANDA il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Brescia;
 - o Comando Carabinieri di Iseo.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dott. Marco Ghitti